

Pubblicato il 26/08/2026

N. 14369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08056/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8056 del 2026, proposto da Andrea Del Poeta, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio legale Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro

Ministero del Turismo, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Emanuela Torrisi, Annalisa Di Nardo, Paola Sarno e Angelo Neri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

a) del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal

Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, *ex* Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, *ex* Area II, F2;

b) della graduatoria del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA) del concorso *sub a)*, pubblicata il 20 maggio 2026 e rettificata il 7 luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 160° posizione con 27 punti di cui 0 per i titoli di studio;

c) della PEC inviata dal Formez PA al ricorrente in data 11 giugno 2026 (Protocollo numero: 38484/2026), in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26 maggio 2026;

per quanto di ragione:

d) dell'art. 8 del Bando di concorso, se interpretato nel senso di valutare in maniera unitaria il percorso accademico composto da laurea triennale + laurea magistrale, escludendo l'attribuzione di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale anche se titolo diverso da quello valido ai fini dell'ammissione al concorso;

e) dei verbali di data e numero sconosciuti della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito;

f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto:

g) alla valutazione della laurea magistrale LM52 - Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali come titolo aggiuntivo, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando, ed alla conseguente attribuzione di 2,5 punti;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al

ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata l'opportunità che la trattazione della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente avvenga ad opera della Sezione in atto competente alla deliberazione della controversia in esame, si rimette l'individuazione della data della relativa udienza camerale al Presidente della Sezione competente a far tempo dal 16 settembre 2026, che provvederà con separato decreto da adottarsi ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del T.A.R. Lazio n. 200 del 1° luglio 2026;

Ritenuto, quindi, di ordinare alla Segreteria della Sezione l'espletamento degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente ordinanza alla Sezione competente a far tempo dal 16 settembre 2026;

Ritenuto, inoltre, di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, c.p.a., e dell'articolo 49, comma 3, c.p.a, nel rispetto delle seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero del Turismo, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero del Turismo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo nonché della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero del Turismo:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “*Atti di notifica*”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'Amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite),

pena l'improcedibilità del giudizio, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 (dieci) giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) dispone nei termini di cui in motivazione.

Manda la Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alla Sezione competente a far data dal 16 settembre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO